



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI

Provincia di Macerata

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 Del 30-06-2021

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

NARDI EMILIANO	P	ALTOBELLI PAOLO	A
SANTAMARIANOVA GABRIELE	P	STRUZZI MAURO	A
RICCI PIETRO	P	MINNOZZI FERRUCCIO	P
FEDELI GIOVANNI	P	MOCCI ALBERTO	P
ZUCCHINI ANDREA	P	D'ERCOLE NICOLA	P
PIZZI NATALE	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor NARDI EMILIANO in qualità di SINDACO e partecipa il Segretario Montaruli Angelo.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

RICCI PIETRO
ZUCCHINI ANDREA
MOCCI ALBERTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con delibera di consiglio comunale n 11 del 16/04/2021 è stato approvato il documento unico di programmazione DUP) 2021/2023;
- Con delibera di consiglio comunale n 12 del 16/04/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
- Con delibera di consiglio comunale n 16 del 27/05/2021 è stato approvato il bilancio consuntivo 2020;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Dato atto che con deliberazione dell'assemblea ATA 3 Macerata n. 4 del 14/06/2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 210.084,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Serravalle di Chienti un incremento nella misura del 6% del Piano Finanziario TARI 2020;

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020;

Preso atto del PEF finale è pari ad € 210.084,00, iva compresa, di cui €120.925,00 per costi variabili ed € 89.159,00 per costi fissi;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 210.084,00 e comprende i costi fissi ed i costi variabili;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche.

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Ritenuto di prevedere apposite riduzioni delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività:

- a.Riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa dovuta a favore delle utenze non domestiche: attive alla data del 31 dicembre 2020, sia per le attività che siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi sia per le attività che pur non essendo state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi sono state danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti;
- b.Riduzione pari al 50% della parte fissa della tariffa dovuta a favore delle categorie di utenze non domestiche: attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici ATECO mediante apposita istanza per la concessione della riduzione
- c.Riduzione pari al 30% della parte fissa della tariffa dovuta a favore delle categorie di utenze non domestiche che pur non essendo state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi sono state danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, dimostrando un calo di fatturato su base annua tra il 2020 e il 2019 pari o superiore al 30%, mediante apposita istanza per la concessione della riduzione;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 9.214,13 e che tale somma trova copertura per euro 5.138,00 con il fondo di cui all'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (come da stime ifel) e per euro 4.076,13 dall'avanzo vincolato 2020 derivante dalla gestione dei fondi Covid – 19 dell'anno 2020;

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche

tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 47 del D.lgs 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Acquisito agli atti il parere del Revisore dei conti;

Il Consigliere Santamarianova –relaziona in merito ai provvedimenti che si intendono adottare per consentire agevolazioni per soggetti danneggiati dal covid;

Il consigliere D'Ercole – Rileva sul PEF(Piano economico finanziario) la somma di euro 38.000,00 per lavaggio strade – e per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Tali servizi non risultano essere stati eseguiti. E' necessario fare dei controlli;

Santamarianova – I suddetti servizi sono stati effettivamente svolti dal Cosmari. Il totale della spesa indicato nel piano finanziario deriva dalla somma delle fatture + i costi generali e i costi di ammortamento.

E' l'assemblea del Cosmari che con proprio atto determina il riparto dei costi.

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

presenti n. 9, votanti n. 9, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. 3 (D'Ercole, Minnozzi, Mocci)

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nell'allegato A);

2) di approvare le riduzioni delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività:

a.Riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa dovuta a favore delle utenze non domestiche: attive alla data del 31 dicembre 2020 , sia per le attività che siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi sia per le attività che pur non essendo state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi sono state

danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti;

b. Riduzione pari al 50% della parte fissa della tariffa dovuta a favore delle categorie di utenze non domestiche: attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici ATECO, mediante apposita istanza per la concessione della riduzione;

c. Riduzione pari al 30% della parte fissa della tariffa dovuta a favore delle categorie di utenze non domestiche che pur non essendo state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi sono state danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, dimostrando un calo di fatturato su base annua tra il 2020 e il 2019 pari o superiore al 30%, mediante apposita istanza per la concessione della riduzione;

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con successiva e separata votazione:

presenti n. 9, votanti n. 9, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. 3 (D'Ercole, Minnozzi, Mocci)

Con la votazione che precede;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to Montaruli Angelo

Il SINDACO
f.to NARDI EMILIANO

=====

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. 560
Copia della presente deliberazione viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Serravalle di Chienti, li 09-07-21

Il Responsabile del Servizio
f.to Falcioni Fiorella

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Serravalle di Chienti, li 09-07-21

Il Responsabile del Servizio
f.to Falcioni Fiorella

=====

Per copia conforme all'originale.

Serravalle di Chienti, li

Il Responsabile del Servizio